



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
ED AREE MERCATALI**

Approvato con Delibera C.C. n. 7 del 14/3/2021, e ss.mm.ii.

Indice generale

| | |
|--|----|
| ED AREE MERCATALI..... | 1 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE..... | 4 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni..... | 4 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA..... | 4 |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale..... | 4 |
| Articolo 3 - Tipologia dei mezzi pubblicitari..... | 4 |
| Articolo 4 - Presupposto del canone..... | 5 |
| Articolo 5 - Soggetto passivo..... | 5 |
| Articolo 6 - Modalità di applicazione del canone..... | 6 |
| Articolo 7 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione..... | 6 |
| Art. 8 - Autorizzazioni pubblicitarie..... | 7 |
| Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti..... | 7 |
| Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari..... | 7 |
| Articolo 11 - Pubblicità ordinaria..... | 8 |
| Articolo 12 - Pubblicità effettuata con veicoli..... | 8 |
| Articolo 13 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni..... | 8 |
| Articolo 14 - Pubblicità varia..... | 9 |
| CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..... | 9 |
| Articolo 15 - Pubbliche affissioni..... | 9 |
| Articolo 16 - Superficie degli Impianti..... | 10 |
| Articolo 17 - Piano generale degli Impianti..... | 10 |
| Articolo 18 - Tipologia e quantità..... | 10 |
| Articolo 19 - Affissioni dirette..... | 10 |
| Articolo 20 - Modalità delle Pubbliche Affissioni..... | 10 |
| Articolo 21 - Spostamento degli Impianti..... | 11 |
| Articolo 22 – Materiale pubblicitario abusivo..... | 11 |
| Articolo 23 - Norme di rinvio..... | 11 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE..... | 12 |
| Articolo 24 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche..... | 12 |
| Articolo 25 – Tipologie di occupazioni..... | 12 |
| Articolo 26 – Occupazioni Permanenti..... | 12 |
| Articolo 27– Occupazioni Temporanee..... | 12 |
| Articolo 28 - Durata delle occupazioni permanenti..... | 13 |
| Articolo 29 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche..... | 13 |
| Articolo 30 - Deposito cauzionale..... | 15 |
| Articolo 31 - Procedimento per il rilascio delle concessioni..... | 16 |
| Articolo 32 - Contenuto e rilascio della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Prescrizioni..... | 16 |
| Articolo 33 - Obblighi del concessionario..... | 17 |
| Articolo 34 - Titolarità della concessione o autorizzazione..... | 17 |
| Articolo 35 - Rinnovo, Voltura, Revoca, Sospensione della Concessione..... | 17 |
| Articolo 36- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione..... | 18 |
| Articolo 37 - Occupazioni abusive..... | 18 |
| CAPO V -APPLICAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE..... | 19 |

| | |
|--|----|
| Art. 38 Oggetto del canone unico patrimoniale..... | 19 |
| Art. 39 Soggetti passivi..... | 19 |
| Articolo 40 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie..... | 19 |
| Articolo 41 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico..... | 20 |
| Articolo 42 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici..... | 21 |
| Articolo 43 Determinazione delle tariffe annuali..... | 21 |
| Articolo 44 - Determinazione delle tariffe giornaliere..... | 21 |
| Articolo 45 - Determinazione del canone..... | 22 |
| Articolo 46 - Occupazioni non assoggettate al canone..... | 22 |
| Articolo 47 - Riduzioni del canone..... | 23 |
| Articolo 48 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità..... | 24 |
| Articolo 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni..... | 24 |
| Articolo 50 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni..... | 25 |
| Articolo 51 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni..... | 25 |
| CAPO VI - APPLICAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI..... | 26 |
| Articolo 52 – Oggetto del Canone Per Aree Mercatali..... | 26 |
| Articolo 53 - Disposizioni generali..... | 26 |
| Articolo 54 - Soggetto passivo..... | 26 |
| Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa..... | 26 |
| Articolo 57 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici..... | 27 |
| Articolo 58 - Determinazione delle tariffe annuali..... | 27 |
| Articolo 59 - Determinazione delle tariffe giornaliere..... | 27 |
| Articolo 60 - Determinazione del canone..... | 27 |
| Articolo 61- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico..... | 28 |
| Articolo 62- Sospensione dell'attività di vendita..... | 28 |
| CAPO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI..... | 29 |
| Articolo 63 - Modalità e termini per il pagamento del canone..... | 29 |
| Articolo 64 - Ravvedimento Operoso..... | 30 |
| Articolo 65 - Accertamenti - Recupero canone..... | 30 |
| Articolo 66 - Rimborsi e compensazione..... | 31 |
| Articolo 67 - Sanzioni e indennità..... | 31 |
| Articolo 68 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico..... | 32 |
| Articolo 69 – Autotutela..... | 32 |
| Articolo 70 - Contenzioso..... | 33 |
| Articolo 71 - Riscossione coattiva..... | 33 |
| Articolo 72 - Il Funzionario Responsabile..... | 33 |
| Articolo 73 - Regime transitorio..... | 33 |
| Articolo 74 - Disposizioni finali..... | 33 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone occupazione suolo ed arre pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il servizio pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le attività quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su spazi ed aree private laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne - normalmente - contengono il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).
Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi.
 - **Insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. E' soggetta al canone la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 6 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 7 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La pubblicità può essere fatta con qualsiasi forma e mezzo purché non crei disordine urbanistico, non sia contro la morale pubblica e l'ordine pubblico.
2. E' vietato esporre insegne, targhe, cartelli ed in genere esercitare tutte le forme pubblicitarie descritte nei successivi articoli del presente regolamento, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione.
3. Chiunque intende effettuare o modificare qualsiasi forma pubblicitaria, deve presentare apposita domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.
La domanda deve contenere:
 - generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
 - denominazione, sede legale, codice fiscale se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante.
 - ubicazione esatta del mezzo pubblicitario;
 - caratteristiche della pubblicità;
 - bozzetto, fotogrammi o fotomontaggio della pubblicità;
 - durata della pubblicità.
4. La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di chiedere per l'istruttoria.
5. La domanda è assegnata ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché della disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, del regolamento edilizio e di quello di polizia urbana e di ogni altra norma di legge vigente in materia.
6. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dall'art. 2 co. 2 della Legge 241/90 e s.m.i,

7. In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni CIMP pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 8 - Autorizzazioni pubblicitarie

Nell'atto di autorizzazione in questione devono essere indicati:

- a) generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
 - b) ubicazione esatta del mezzo pubblicitario;
 - c) caratteristiche della pubblicità;
 - d) durata della pubblicità;
 - e) eventuali particolari condizioni alle quali l' autorizzazione è subordinata.
1. Le autorizzazioni all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi e non esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità od Enti diversi.
 2. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica urbana, polizia urbana, pubblica sicurezza, oltre alle norme previste dal presente regolamento.
 3. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia.
 4. Ove si intenda installare l'impianto pubblicitario su suolo pubblico dovrà essere contestualmente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume

temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità ordinaria si intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, fregi, cartelli, stendardi, locandine, tele, tende, ombrelloni, giochi e facsimili ed altri mezzi similari.
2. Per detta pubblicità è dovuto il canone sulla base del presente regolamento .
3. La pubblicità ordinaria può inoltre presentarsi in forma luminosa quando i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ovvero illuminata, e resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Articolo 12 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Sono assoggettati a canone:
 - le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari effettuati per conto proprio o altrui, all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, di uso pubblico o privato sono assoggettati a canone.
 - la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.
2. Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché apposta non più di due volte e finché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 13 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di led, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi,
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche si applica l' imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

Articolo 14 - Pubblicità varia

Striscioni stradali

1. L'esposizione di striscioni o mezzi simili trasversalmente alle vie e piazze, portici ecc. (limitatamente per promozioni di manifestazioni d'interesse pubblico) può essere assentita in via temporanea solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni, gli stessi non possono nuocere all'estetica e alla viabilità urbana, e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Pubblicità eseguita in forma ambulante

1. Qualora non ostino motivi di decoro o di polizia urbana, specie in ordine alla lordura del suolo, potrà essere consentita la distribuzione a mano, o anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario e la circolazione di persone con cartelli, stendardi, scritte ecc. a fine pubblicitario, dietro pagamento del canone.

Pubblicità fonica

1. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è sempre soggetta a preventiva specifica autorizzazione dell'ente come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana e dal Codice della Strada.
2. Tale forma di pubblicità è inoltre soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) non potrà effettuarsi nel centro cittadino e più precisamente nelle strade, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, compresi nel perimetro delimitato ad ovest dalla villa Bruzzo, sulla strada statale n. 227 e dal Commissariato di Polizia in Piazza Alfieri 1 sulla statale n. 1, a nord della linea ferroviaria, e ad est dalla copertura del torrente Tuja;
 - b) potrà effettuarsi per un massimo di sessanta minuti per giorno, compresi fra le ore 11 e le ore 12 del mattino e fra le ore 17 e le ore 18 del pomeriggio;
 - c) gli altoparlanti dovranno essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non dovrà superare i 70 phon (DB);
 - d) il veicolo che porta l'altoparlante non potrà percorrere più di due volte la stessa strada e dovrà mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non arrecare intralcio al normale scorrimento dello stesso.

Pubblicità con aeromobili

1. E' in facoltà del comune concedere di volta in volta l'esercizio della pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini.
2. Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.

Locandine

1. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocarsi a cura dell'utente all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico è autorizzata con apposizione di timbro recante la data di scadenza.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 15 - Pubbliche affissioni

1. Il presupposto del diritto sulle pubbliche affissioni è l'effettuazione del servizio di affissioni da

parte del comune o da parte del concessionario.

2. Il diritto a favore del comune, che provvede, anche tramite concessionario, all'effettuazione del servizio, è inteso a garantire l'affissione in appositi spazi o impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica, ovvero, ove previste, e nella misura stabilita dal presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 16 - Superficie degli Impianti

Il Comune di Rapallo è tenuto, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 507/93, all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 348 (mq. 12 per ogni mille abitanti).

Articolo 17 - Piano generale degli Impianti

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93 è stata data realizzazione al Piano generale degli impianti adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 5/2/2009 .
2. I criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti fanno riferimento alle disposizioni meglio dettagliate negli articoli seguenti del presente regolamento, fatta salva la normativa del vigente nuovo Codice della Strada.
3. La superficie degli impianti pubblicitari potrà raggiungere un massimo di 1.500 mq. di cui, in proporzione, 300 mq. da destinare alle affissioni di natura istituzionale, con copertura di tutte le frazioni, e 1.200 mq. da destinare alle affissioni commerciali, con esecuzione anche nelle frazioni maggiori quali S. Massimo, S. Pietro, S. Maria e S. Michele, fermi restando mq. 1026 da destinare ai privati per le affissioni dirette.

Articolo 18 - Tipologia e quantità

1. Ogni tabellone da posizionare in modo da non occultare le visuali dovrà essere integrato da una cornice colorata uguale per tutti gli impianti per affissioni commerciali.
2. Gli standardi nelle zone del centro storico ed in quelle poste in prossimità del mare dovranno avere caratteristiche simili ad altri arredi urbani già esistenti: panchine e contenitori carta straccia.
3. Attualmente sono destinati alle pubbliche affissioni impianti per un totale di mq. 2.066, nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 18, 3° comma, del D. Lgs. 507/93.
4. La superficie degli impianti pubblicitari potrà raggiungere, secondo quanto indicato nel precedente articolo, mq. 2.526 complessivi, di cui il 53% da destinare alle affissioni di natura commerciale, il 13% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e il 34% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Articolo 19 - Affissioni dirette

Il Comune di Rapallo stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 1026 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; tale fattispecie è soggetta ad applicazione del canone.

Articolo 20 - Modalità delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
3. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto tenuto conto che il perfezionamento della commissione di affissione è subordinato alla contestualità tra pagamento del diritto e richiesta del servizio. Il Comune, al verificarsi dell'eventualità di cui al presente comma, provvederà al rimborso del 50% dell'importo dei diritti già versati dietro richiesta scritta del committente.
5. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. I manifesti da ripristinare dovranno essere in tutto e per tutto identici a quelli oggetto della commissione originaria.
6. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
7. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 21 - Spostamento degli Impianti

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni.
2. Chiunque, per lavori od altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Articolo 22 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 24 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. .
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, ed i tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.

Articolo 25 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Articolo 26 – Occupazioni Permanenti

1. Le occupazioni permanenti possono essere:
 - a. di durata indefinita, che necessitano solamente della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo i passi carrai, le bocche di lupo le intercapedini);
 - b. "pluriennali", che necessitano dell'eventuale rinnovo alla scadenza mediante il rilascio di una nuova concessione (sono tali a titolo esemplificativo i chioschi in genere, i distributori di carburanti).

Articolo 27– Occupazioni Temporanee

1. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni effettuate con ponteggi, palizzate, gru, per la realizzazione di opere edilizie.
2. Le occupazioni temporanee sono "ricorrenti" quando le relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono.

Articolo 28 - Durata delle occupazioni permanenti

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative, altri regolamenti comunali, o per le fattispecie indicate al comma seguente, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni e/o revocarle a sua discrezione, per motivi sopravvenuti di interesse pubblico e/o di tutela della sicurezza stradale.
2. Le occupazioni permanenti aventi ad oggetto:
 - a) sottoservizi e manufatti vari quali pozzetti, tiranti, condotte, griglie, bocche di lupo, cisterne, paracarri, cancelli automatici e passi carrai, hanno durata massima non superiore ad anni 29 (ventinove);
 - b) manufatti di arredo urbano quali per esempio sedute, ombrelloni, tavolini, fioriere, cestini, bacheche, tende, etc. qualora richieste a servizio di attività commerciali, hanno durata corrispondente al periodo di locazione del conduttore;
 - c) le insegne pubblicitarie hanno durata pari ad anni tre.

Articolo 29 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda è presentata esclusivamente tramite il portale comunale per la gestione telematica delle istanze relative alle occupazioni di suolo e aree pubbliche.

La domanda di concessione per occupazioni deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di concessione o autorizzazione, in assolvimento dei diritti previsti per legge, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, indirizzo mail e pec;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, telefono, indirizzo mail e pec;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. La domanda è corredata da tutti i documenti previsti nel sistema di gestione telematica per la particolare tipologia di occupazione.

Ogni ufficio che interviene nel procedimento potrà richiedere l'integrazione documentale in relazione agli aspetti di propria competenza.

Nel caso di occupazione relativa agli stalli di sosta veicolare il richiedente è tenuto al posizionamento almeno 48 ore prima della prescritta segnaletica stradale.

L'ufficio responsabile richiede all'interessato eventuali integrazioni documentali, fissando per la presentazione un termine non inferiore a 20 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata.

5. Ove sia richiesta una concessione permanente, non finalizzata a un utilizzo privatistico e/o strumentale e vincolato a una specifica attività o esigenza, l'amministrazione procede a una valutazione comparativa degli interessi anche collettivi e, con atto di indirizzo della Giunta Comunale, promuove l'evidenza pubblica.
6. E' consentita l'occupazione prima dell'ottenimento della relativa concessione, nonché la manomissione di suolo pubblico, solo per fronteggiare situazioni di giustificata emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, in particolare quali interventi di concessionari di pubblici servizi.

In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione - tramite il portale comunale per la gestione telematica delle occupazioni di suolo e aree pubbliche - dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale. L'occupazione dovrà essere regolarizzata entro e non oltre 45 giorni, anche cumulativamente, con domanda in sanatoria ai sensi dei commi precedenti, precisando le situazioni d'urgenza o la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentivano indugi. L'Ufficio comunale competente, previo accertamento della sussistenza delle condizioni d'urgenza, rilascia la relativa concessione in sanatoria, ovvero applica le sanzioni prescritte. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone.

7. In caso di subingresso nel titolo relativo all'occupazione suolo pubblico senza modifiche e/o variazioni alla situazione autorizzata, il subentrante può richiedere la concessione con effetto immediato.
8. Non è richiesta la concessione di suolo pubblico, che è sostituita da una comunicazione sul portale comunale per la gestione telematica delle occupazioni di suolo e aree pubbliche, per le seguenti tipologie di occupazioni:

a. di durata non superiore a 12 ore, che non provochino grave intralcio al traffico, determinate dall'utilizzo di stalli di sosta di veicoli per matrimoni, feste e altre manifestazioni analoghe;

b. per manifestazioni varie (ad esempio piccole rappresentazioni o iniziative pubblicitarie) di durata non superiore a 6 ore;

c. di durata non superiore a 6 ore per attività di manutenzione del verde anche con mezzi meccanici o automezzi operativi;

d. di durata non superiore a 12 ore, qualora le stesse riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee;

e. di durata non superiore a 12 ore per operazioni di trasloco;

f. di durata non superiore a 12 ore per riprese foto-cinematografiche, audio visuali e multimediali;

g. di durata non superiore a 12 ore relative a raccolta firme, anche con finalità politiche, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali senza diretta finalità commerciale;

h. per manifestazioni autorizzate dall'amministrazione comunale con apposito atto.

La comunicazione deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima e deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;

- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;

- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione

- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di

persona a scopo di rapina o estorsione, o per la violenza o resistenza all'autorità- motivo ed oggetto dell'occupazione;

- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.

Nei casi previsti dal presente comma lettere a-f l'Ufficio Cosap verifica la comunicazione di occupazione suolo pubblico e la disponibilità dell'area richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette N.O. al Comando di Polizia Municipale. La comunicazione è regolarizzata con il pagamento dell'importo dovuto al Comando di Polizia Municipale, che potrà assoggettarla a particolari prescrizioni.

Nel caso previsto dal presente comma lettere g-h l'Ufficio Cosap verifica la comunicazione di occupazione suolo pubblico e la disponibilità dell'area richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette N.O. al richiedente e agli enti e uffici competenti.

Articolo 30 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la manomissione e la conseguente rimessa in pristino del suolo e delle aree pubbliche conseguenti all'occupazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, in particolari circostanze che lo giustificano, è previsto di volta in volta, il vincolante parere dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale determinerà le necessarie prescrizioni tecniche e gli adempimenti necessari in relazione agli interventi previsti; dette prescrizioni saranno puntualmente riportate nel titolo autorizzativo ed a garanzia del rispetto di tali prescrizioni è previsto ed obbligatorio il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.
2. A garanzia degli esatti adempimenti prescritti e previsti nell'autorizzazione comunale l'interessato dovrà prestare una cauzione fissata in Euro 1.550,00 quando la superficie interessata dalla manomissione è inferiore a mq. 5 (cinque metri quadrati); per superfici superiori sarà applicata una maggiorazione di Euro 300,00 ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato in più. È fatta salva l'eventuale maggiorazione della cauzione stessa, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, in presenza di interventi eseguiti in particolari zone di pregio.
3. Per quanto riguarda gli enti e le società che garantiscono i servizi pubblici quali ad esempio Enel, Telecom Italia, Iren/Ireti e Italgas metano, la cauzione può anche essere fissata in Euro 30.000,00 annue, automaticamente rinnovabile previa comunicazione, entro 30 giorni dalla sua scadenza, all'Amministrazione comunale e con dichiarazione del soggetto che presta la garanzia.
4. I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati in contanti, con bonifico bancario o con assegno circolare; diversamente potrà essere prestata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione dovrà avere validità, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, per tutta la durata dei lavori, sino alla verifica e/o collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sarà comunque svincolata a favore dell'autorizzato entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di fine lavori previo favorevole parere del Dirigente del settore tecnico o del Funzionario allo scopo delegato, una volta effettuate le verifiche e/o i controlli necessari. Lo svincolo avverrà a mezzo lettera del Dirigente del Tecnico (o del funzionario delegato) inviata all'Istituto bancario o Assicurativo e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite o di danni al suolo, sottosuolo e servizi comunali pubblici, il comune introita in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatte salve le azioni di rivalsa per i conseguenti danni nelle competenti sedi giudiziarie.
7. I soggetti inadempienti non possono conseguire nuove autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto a risarcire i danni provocati.

8. E' ammessa la deroga alle prescrizioni del presente articolo in presenza dei lavori del Comune o seguiti da privati, ditte e/o imprese per conto del Comune.

Articolo 31 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande e le comunicazioni sono gestite dai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, del regolamento per l'utilizzo dello spazio pubblico, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla L. 241/90 e s.m.i.
3. In caso di mancato accoglimento gli uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

Articolo 32 - Contenuto e rilascio della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Prescrizioni

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione saranno indicate:
 - a) le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante, telefono, indirizzo mail e pec;
 - b) l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione;
 - d) l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
 - e) eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L.R. 1/2007 sono gestite ai sensi del presente regolamento.
4. Le concessioni e le comunicazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
 - d) con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca, di cui al successivo art. 36.
5. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Articolo 33 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 34 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 35 - Rinnovo, Voltura, Revoca, Sospensione della Concessione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.
2. La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.
3. In caso di subingresso nel titolo relativo all'occupazione suolo pubblico, qualora non vi siano modifiche e/o variazioni alla situazione autorizzata, il subentrante ha diritto a ottenere la voltura della concessione a proprio nome. Diversamente, dovrà procedere alla richiesta di nuova concessione di suolo pubblico.
4. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
5. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
6. La revoca della concessione o le modifiche saranno notificate all'utente con apposita ordinanza sindacale.

7. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche con restituzione, a richiesta dell'interessato, del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità. La sospensione della concessione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 36- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva il soggetto di cui al comma 6, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone, previo comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e successive modifiche, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Oltre al pagamento del canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive é applicata la sanzione prevista dall'articolo 39, indipendentemente da quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Il pagamento delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale, o nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dal legale

rappresentante delle società concessionaria o da persona dallo stesso delegata. Per le occupazioni permanenti, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata, fatta salva la prova per l'accertamento di annualità precedenti. Per le occupazioni temporanee, le stesse si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale, salvo che l'occupazione risulti effettuata per un periodo superiore così come risultante da rilievi disposti dalla Polizia Municipale o dal Concessionario.

CAPO V -APPLICAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Art. 38 Oggetto del canone unico patrimoniale

1. Sono soggette all'applicazione del canone unico patrimoniale le occupazioni di cui agli art 4, 16 e 25 del presente regolamento, determinato secondo i criteri e nelle entità di cui ai successivi articoli.
2. Le tariffe sono adottate con deliberazione Giunta Comunale con indicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria.
3. Qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.
3. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive.

Art. 39 Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata, alla tipologia di messaggio diffuso nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 40 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 41 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

7. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. (art. 15 reg tosap)

Articolo 42 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie come segue:

- I categoria: zona tra il mare a sud, e la linea ferroviaria a nord, est ed ovest;
- II categoria: zona intermedia tra la prima e la terza;
- III categoria: nuclei frazionali escluso S. Maria e S. Pietro.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, per le affissioni a carattere commerciale il territorio è suddiviso in due zone, normale e speciale in relazione alla loro importanza. Le località di cui all'allegato A sono considerate speciali.

Articolo 43 Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, così articolata:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata al 100%.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 76 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 63 per cento rispetto alla 1°

3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 44 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari sulla base della classificazione di cui all'art. 43 e così commisurata

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata al 100%.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 76 per cento rispetto alla 1^.
- c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 63 per cento rispetto alla 1^

3. la tariffa giornaliera sarà applicata sulla base di fasce orarie così suddivise:

- dalle ore 00 alle ore 14 - 50% della tariffa giornaliera
- dalle ore 14 alle ore 19 - 25 % tariffa giornaliera
- dalle ore 19 alle ore 24 - 25% tariffa giornaliera

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 45 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto

Articolo 46 - Occupazioni non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 l. 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento;

sono inoltre esenti ai sensi del comma 821 l. 160/2019 lettera f):

- a) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- b) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze per l'esercizio di attività aventi natura statutaria;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime; le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

- e) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- f) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con tende, fisse e/o retrattili;
- g) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- h) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;
- i) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi in possesso di mezzi all'uopo adattati;
- m) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) le occupazioni temporanee effettuate da artisti riguardanti installazioni di opere d'ingegno/arte da loro prodotte, purché le installazioni stesse non siano finalizzate alla vendita delle opere, ma alla promozione dell'arte, dell'artista, della cultura ed all'abbellimento della città. La Giunta, in autonomia, si riserva di valutare il rispetto del pubblico decoro e del buongusto, in maniera preventiva.
- o) le occupazioni con ponteggi o altre attrezzature da cantiere effettuate da ditte che abbiano appaltato lavori pubblici dal comune
- p) occupazioni effettuate da comitati e sestieri a sostegno delle tradizioni culturali di Rapallo
- q) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

Articolo 47 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - c) per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle comprese nelle esenzioni del presente regolamento la tariffa è ridotta di due terzi;
 - d) per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la riduzione del 50 per cento della tariffa ordinaria
 - e) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e venditori ambulanti del mercato giornaliero (vedi Regolamento Polizia Municipale) , la tariffa è ridotta del 53 per cento;

- f) per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e venditori ambulanti del mercato settimanale (vedi Regolamento Polizia Municipale), la tariffa è ridotta del 35 per cento (tranne che durante fiere e sagre per entrambe le categorie)
- g) per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
- h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- i) per le occupazioni di durata superiore ai 14 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.
- j) per le occupazioni di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la occupazione può avvenire stipulando apposita convenzione a tariffa ridotta del 50 %;
- k) per le occupazioni finalizzate al restauro conservativo e la riqualificazione degli edifici decorati in ambito urbano, i cui fronti sono caratterizzati da un impianto di elevato valore architettonico e tipologico-decorativo, ed i cui lavori sono autorizzati con specifico nullaosta colore, la tariffa è ridotta del 30 per cento (per una durata del cantiere non superiore a sei mesi). *(lettera introdotta con D.C.C. N . 34 del 14/09/2022).*

Articolo 48 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria sulla base dell'art. 831.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella: determinata dalla Giunta Comunale sulla base del comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

5. Le affissioni di natura commerciale effettuate in località ricomprese nella categoria speciale di cui all'allegato A sono soggette ad una maggiorazione del 20%

Articolo 50 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 52;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 51 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO VI - APPLICAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI

Articolo 52 – Oggetto del Canone Per Aree Mercatali

1, In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 837 e successivi della L. 16/2019 e dell'art. 52 D.Lgs. 446/97, il presente contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento

Comunale del Mercato Giornaliero e Settimanale delle Aree di cui alla DCC n. 41/2019 e s.m.i. realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Rapallo

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Canone per le aree mercatali si applica applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Le tariffe sono adottate con deliberazione Giunta Comunale con indicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria.

5. Qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.

6. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive.

Articolo 53 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 54 - Soggetto passivo

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 55 - Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

b) durata dell'occupazione;

c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Le tariffe sono adottate con deliberazione Giunta Comunale e qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive.

Articolo 57 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine si rimanda alle disposizioni classificazione di cui all'art. 42.

Articolo 58 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

Articolo 59 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, e durata.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

Articolo 60 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, sulla base della suddivisione oraria di cui all'art. 44
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree

pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 61- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 62- Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la

revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

3. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate .

CAPO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 63 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 280,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01; per importi superiori a Euro 280,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30/4, 31/7, 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 61 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della

prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 64 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 65 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 66 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 67 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
7. Nel caso in cui le violazioni costituiscano anche trasgressioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, il contravventore dovrà corrispondere oltre all'ammontare del canone, le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
8. Nel caso in cui intervenga un trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda il cessionario è responsabile in solido, entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento del canone di concessione e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
9. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda, ivi compreso il conferimento.

10. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli enti preposti all'accertamento del canone di concessione.

Articolo 68 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 69 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 70 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 71 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 72 - Il Funzionario Responsabile

Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile dell'applicazione Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 73 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 74 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.